MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico, Lotto I - CAP 80147 – Napoli
☎/🖷 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
Peo: naic8b300n@istruzione.it - Pec: naic8b300n@pec.istruzione.it

www.pon20142020.it

Al ***Personale Docente e A.T.A.***
dell'Istituto Comprensivo Statale
"88°Eduardo De Filippo"
LORO SEDI

OGGETTO *disciplina regolante la fruizione permessi mensili riconosciuti dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e s.m.i.- a.s. 2026/2027.*

Con la presente, la Dirigente scolastica in calce informa il personale scolastico beneficiario dei permessi mensili riconosciuti dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104, della necessità di presentazione e/o a della conferma dell'istanza per la fruizione dei permessi in parola entro e non oltre il 30 settembre 2026, in forza degli Interpelli nn. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i quali il Ministero ha chiarito la prerogativa del datore di lavoro di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

In tale ambito e al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, la scrivente segnala che, pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare il lavoratore a richiesta, il destinatario effettivo del diritto è il familiare al quale deve essere garantita l'assistenza in via esclusiva; pertanto la richiesta del permesso di cui alla legge 104/92 è subordinata ad una precisa responsabilità personale e dunque, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui agli artt. 46 - 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e resa ai sensi dell'art. 76[1] del medesimo D.P.R., così come modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a) della Legge 7 luglio 2020, n° 77, impegna in misura inoppugnabile con le derivanti conseguenze in termini di legge, tra cui il licenziamento immediato. Al riguardo rammenta, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

[1] ***D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)***
Art. 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

L'I.N.P.S: con circolare applicativa n° 45 del 1° marzo 2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*". Tanto, in coerenza con quanto indicato dalla Circ. Funzione Pubblica n° 13/2010 del 6 dicembre 2010 e dalla Circolare INPS n° 155 del 3 dicembre 2010, che recita: "*salvo dimostrate situazioni di urgenza, gli interessati dovranno comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa*". Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "*…devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

In virtù della suindicata normativa e onde "*evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione*", il personale docente e ATA che usufruisce di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità è invitato a comunicare alla Dirigente scolastica le giornate in cui intende usufruire del beneficio del permesso de quo, entro i primi 5 giorni del mese. Naturalmente è riconosciuta la facoltà per il dipendente, di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data, in caso di certificate situazioni di necessità e urgenza. Tuttavia, in tal caso la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, così come stabilito dall'art. 68, comma 3, CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024.

IN CASO DI RINNOVO DELL'ISTANZA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente, coerentemente con le modalità indicate dagli artt. 75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., integrando tale autocertificazione con il documento "*Riepilogo Dati Domanda On Line*" rilasciato dall'INPS in fase di presentazione della domanda (telematica o tramite soggetti abilitati).

Nel caso in cui il dipendente non fosse in possesso di tale documento potrà recuperarlo accedendo al sito dell'INPS tramite SPID.

IN CASO DI PRIMA ISTANZA A.S. 2026/2027

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio di Segreteria Amministrativa d'Istituto allegando il documento "*Riepilogo Dati Domanda On Line*" rilasciato dall'INPS in fase di presentazione della domanda (telematica o tramite soggetti abilitati).

In assenza dell'istanza e del suddetto documento riepilogativo, l'amministrazione scrivente non potrà autorizzare alcun permesso legato alla legge 104/92.

PERDITA, EVENTUALE, DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività al Dirigente scolastico ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE A.T.A.

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, ha sancito che "*i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili*". Pertanto il lavoratore può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024.

Laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di

assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA